



Determina N. 1224/2025 del 19/09/2025

Oggetto: Costituzione del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato per il Personale Dirigente - anno 2025.

Il Segretario generale

- Visti i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro Area II - Area Dirigenza del comparto Regioni ed Autonomie Locali succedutisi nel tempo, nonché gli ultimi CCNL relativi al personale dell'Area delle Funzioni Locali per il triennio 2016-2018 del 17.12.2020 e per il triennio 2019-2021 del 16.07.2024;
- visto l'art. 57 del CCNL del 17.12.2020 che prevede la disciplina di costituzione dei Fondi per la retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni dirigenziali a decorrere dall'anno 2021;
- visto il c. 2 lett. a) del suddetto art. 57 secondo il quale il Fondo è costituito da un importo unico consolidato nel quale confluiscono tutte le risorse certe e stabili destinate a retribuzione di posizione e di risultato nell'anno di sottoscrizione del predetto CCNL, ivi comprese quelle di cui all'art. 56 e la RIA del personale cessato fino al 31 dicembre del 2020;
- visto il c. 2 lett. c) del medesimo art. 57 che dispone l'inserimento nel Fondo dell'“*importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità non più corrisposte al personale cessato dal servizio dall'anno successivo a quello di sottoscrizione del presente CCNL, compresa la quota di tredicesima mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel Fondo, dall'anno successivo alla cessazione dal servizio, in misura intera in ragione d'anno; solo per tale anno successivo, nel Fondo confluiscono altresì i ratei di RIA del personale cessato dal servizio nel corso dell'anno precedente, calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni*”;
- richiamato il c. 2 lett. e) dell'art. 57 sopra indicato che prevede che il Fondo è costituito anche da risorse autonomamente stanziare dagli enti per adeguarlo alle proprie scelte organizzative e gestionali, in base alla propria capacità di bilancio;
- visto inoltre che il c. 3 dell'art. 39 del CCNL sopra indicato prevede che “*In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 604 della L. n. 234/2021 (Legge di bilancio 2022), con la decorrenza ivi indicata, gli enti possono incrementare, in base alla propria capacità di bilancio, le risorse di cui all'art. 57, comma 2, lett. e) del CCNL 17.12.2020, di una misura non superiore allo 0,22% del monte salari 2018, relativo ai dirigenti di cui alla presente sezione. ...omissis...*”;
- richiamata la delibera di Giunta n. 84 dell'8 luglio 2025 con la quale viene riconosciuta l'integrazione delle risorse per il personale dirigente per un importo di € 611.091,42 così costituito:
 - € 604.061,00 ex art. 26 comma 3 del CCNL 23.12.1999 per l'attivazione di nuovi servizi o implementazione di quelli esistenti;
 - € 4.083,00 ex art. 26 comma 2 del CCNL 23.12.1999 corrispondente all'1,2% del monte salari della dirigenza per l'anno 1997;



Determina N. 1224/2025 del 19/09/2025

- € 2.947,42 ex art. 39 comma 3 del CCNL 16.07.2024 corrispondente allo 0,22% del monte salari della dirigenza per l'anno 2018;
- tenuto conto che il dettaglio delle nuove attività e dei nuovi servizi sopra richiamati trovano evidenza in diversi atti, disposizioni organizzative, documenti di programmazione economico-finanziaria dell'Ente, nonché nelle Relazioni alla Performance;
- preso atto dell'ultimo periodo dell'art. 57 c. 3 che cita: *“Qualora l'integrale destinazione delle risorse in un determinato anno non sia stata oggettivamente possibile, gli importi residui, incrementano una tantum le risorse destinate a retribuzione di risultato del Fondo dell'anno successivo.”*;
- richiamato il parere ARAN AFL27 del 25 marzo 2021 secondo il quale *“Nel caso in cui gli obiettivi non siano raggiunti in tutto o in parte e, per tale ragione, non sia erogata interamente o anche solo parzialmente, la retribuzione di risultato, le risorse previste per il finanziamento di tale voce retributiva nello stesso anno di riferimento non possono che divenire economie di bilancio e tornare nella disponibilità dell'ente.”*;
- considerato che nell'anno 2024 si è generato, ai sensi dell'art. 57 c. 3 ultimo periodo, un risparmio di € 135.640,33 al netto delle economie del 2023 portate nel Fondo anno 2024 e non spese (€ 176.912,82), della retribuzione di risultato non pagata per parziale mancato raggiungimento degli obiettivi (€ 13.499,52) e della quota di onnicomprensività non liquidata ai sensi dell'art. 9 c. 3 del D.L. 78/2010 (€ 6.400,00) secondo il quale non si applicano le disposizioni normative e contrattuali che autorizzano la corresponsione ai dirigenti di livello generale di una quota dell'importo derivante dall'espletamento di incarichi aggiuntivi;
- richiamata la circolare MEF n. 16 del 15.06.2020 secondo la quale le economie del Fondo anno precedente sono voci non rilevanti ai fini della misura del limite 2016;
- richiamato altresì il parere MEF prot. 257831 del 18.12.2018 che riepiloga le tipologie di risorse finanziarie che si ritiene possano essere escluse dalle predette limitazioni;
- visto il parere di certificazione delle risorse residue, ai sensi dell'art. 57 c. 3 ultimo periodo del CCNL 17.12.2020, sul Fondo della retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente anno 2024 rilasciato dal Collegio dei Revisori dei Conti in data 24 giugno 2025;
- vista la delibera di Giunta n. 153 del 2 dicembre 2024, con la quale è stata modificata la macrostruttura della Camera Metropolitana;
- vista la Disposizione Organizzativa n. 50/2024 di definizione della microstruttura e di assegnazione del personale ed individuazione dei responsabili delle unità complesse, specialistiche e semplici;
- considerata, altresì, la possibilità prevista dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 23.12.1999, che all'art. 27 comma 5 dispone, come modificato dall'art. 24 c. 1 del CCNL 22.02.2006, che: *“Gli enti del comparto, con strutture organizzative complesse approvate con gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, che dispongano delle relative risorse, possono superare il valore massimo della retribuzione di posizione...”*;
- visto, in particolare, l'art. 18 “Dirigenti di Area” del Regolamento di Organizzazione, Acquisizione e Sviluppo delle Risorse Umane, adottato con delibera di Giunta n. 62 del 18 marzo 2019 e aggiornato con delibera di Giunta n. 111 del 22.07.2024;



Determina N. 1224/2025 del 19/09/2025

- vista la delibera di Giunta n. 153 del 2 dicembre 2024 sopra richiamata con la quale si è provveduto alla pesatura delle nuove posizioni dirigenziali al fine di determinarne le relative retribuzioni di posizione e di risultato, applicando la metodologia di pesatura approvata con delibera di Giunta n. 62 del 18.03.2019 e le fasce di retribuzione individuate con delibera n. 34 del 17.02.2020, adeguate con determina n. 212 del 05.03.2021 e successivamente con determina n. 1167 del 12.09.2024 sulla base del nuovo CCNL Area Funzioni locali triennio 2019-2021 del 16.07.2024;
- considerato che la dotazione organica prevede 11 posizioni dirigenziali e che, a seguito delle cessazioni dal 1° febbraio 2021 per pensionamento di un dirigente e dal 3 gennaio 2025 per dimissioni di un dirigente, risultano in ruolo 9 dirigenti (di cui uno in aspettativa);
- preso atto che la consistenza del Fondo anno 2025 consente piena copertura della spesa relativa alle retribuzioni di posizione e di risultato dei dirigenti in servizio presso la Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi, come risulta dallo schema di Fondo più sotto riportato;
- considerato che le retribuzioni di posizione e di risultato dei dirigenti camerali previste dai contratti nazionali sono state integrate, nel corso degli anni, da somme riferibili a nuovi servizi e nuove competenze attribuite alle Camere e che hanno comportato, per la dirigenza, un aumento della responsabilità complessiva e di coordinamento, una crescita del livello delle competenze intersettoriali richieste, una maggior corresponsabilità esterna, nonché una diversa capacità di innovazione nella gestione dei singoli processi;
- ritenuto opportuno di provvedere alla definizione dell'ammontare delle risorse, derivanti dal contratto e quindi rientranti tra gli atti di gestione del Segretario generale, al fine di poter corrispondere le voci stipendiali legate a istituti contrattuali ripetitivi consolidati come la retribuzione di posizione;
- viste le disposizioni normative in vigore dal 2010 che hanno dettato vincoli al salario accessorio dei dipendenti e dei dirigenti e da ultimo il comma 2 dell'art. 23 del D.lgs. 75 del 25 maggio 2017 *"...a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato..."*;
- considerato che il limite 2016 complessivo del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato per il Personale Dirigente della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi, come rivisto con propria determinazione n. 560 del 02.05.2022, ammonta ad € 1.051.483,07;
- ritenuto pertanto di procedere, sulla base di quanto in premessa esposto, alla definizione del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza per l'anno 2025;
- vista la delibera di Consiglio camerale n. 14 del 16 dicembre 2024 con la quale è stato approvato il Bilancio preventivo per l'anno 2025;
- sentito il Controllo di Gestione;
- sentito il Dirigente dell'Area Risorse e Patrimonio;



Determina N. 1224/2025 del 19/09/2025

- visto il parere di certificazione del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato per il Personale Dirigente per l'anno 2025 del Collegio dei Revisori dei conti reso nella seduta dell'8 settembre 2025;

d e t e r m i n a

- 1) di costituire, sulla base delle motivazioni sopra esposte, il Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato per l'area della Dirigenza per l'anno 2025 nell'importo di € 1.239.828,53, come di seguito riportato:

<i>Fonte CCNL</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importi in euro</i>
ARTICOLO 57, COMMA 2, LETTERA A), CCNL 17.12.2020	a) unico importo annuale nel quale confluiscono tutte le risorse certe e stabili -negli importi certificati dagli organi di controllo interno di cui all'art. 40-bis, comma 1 del d. lgs. n. 165/2001 - destinate a retribuzione di posizione e di risultato nell'anno di sottoscrizione del presente CCNL, ivi comprese quelle di cui all'art. 56 e la RIA del personale cessato fino al 31 dicembre del suddetto anno € 254.507 art. 26 c. 1 lett. a) CCNL 23.12.1999 Trattamento posiz. e risul. 1998 € 4.253 art. 26 c. 1 lett. d) CCNL 23.12.1999 1,25% MS 1997 € 56.113 art. 26 c. 1 lett. f) CCNL 23.12.1999 RIA € 5.369 art. 31 c. 2 CCNL 23.12.1999 - € 33.570 art. 1 c. 3 CCNL 2.02.2002 € 5.200 art. 23 c. 1 CCNL 22.02.2006 € 23.831 art. 23 c. 3 CCNL 22.02.2006 € 5.148 art. 4 c. 1 CCNL 14.05.2007 dal 1.1.2004 € 5.148 art. 4 c. 1 CCNL 14.05.2007 dal 1.1.2005 € 9.986 art. 4 c. 4 CCNL 14.05.2007 € 4.784 art. 16 c. 1 CCNL 22.02.2010 € 21.278 art. 16 c. 4 CCNL 22.02.2010 € 6.110 art. 5 c. 1 CCNL 03.08.2010 € 10.038 art. 5 c. 4 CCNL 03.08.2010 € 303.400 art. 26 c. 3 CCNL 23.12.1999 incr. stabile dotaz. org. € 22.829 art. 56 c. 1 CCNL 17.12.2020 (1)	€ 704.424,00
ARTICOLO 57, COMMA 2, LETTERA C),	c) importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità non più corrisposte al	€ 1.695,20



Determina N. 1224/2025 del 19/09/2025

CCNL 17.12.2020	personale cessato dal servizio dall'anno successivo a quello di sottoscrizione del presente CCNL, compresa la quota di tredicesima mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel Fondo, dall'anno successivo alla cessazione dal servizio, in misura intera in ragione d'anno; solo per tale anno successivo, nel Fondo confluiscono altresì i ratei di RIA del personale cessato dal servizio nel corso dell'anno precedente, calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni (cessazioni: anno 2021 € 1.695,20)	
ARTICOLO 39, COMMA 1, CCNL 16.07.2024	Il Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato di cui all'art. 57 del CCNL 17.12.2020 è stabilmente incrementato, con le decorrenze sottoindicate, dei seguenti importi percentuali da calcolarsi sul monte salari anno 2018 relativo ai dirigenti di cui alla presente Sezione: - 0,46% a decorrere dal 01.01.2020; - rideterminata nel 2,01% a decorrere dal 1.01.2021 (2)	€ 26.928,71
	Totale parte fissa anno 2025	€ 733.047,91
ARTICOLO 57, COMMA 2, LETTERA B), CCNL 17.12.2020	b) risorse previste da disposizioni di legge, ivi comprese quelle di cui all'art. 43 della Legge n. 449/1997, di cui all'art. 24, comma 3 del D. Lgs. n. 165/2001 (3)	€ 0,00
ARTICOLO 57, COMMA 2, LETTERA C), CCNL 17.12.2020	c) importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità non più corrisposte al personale cessato dal servizio dall'anno successivo a quello di sottoscrizione del presente CCNL, compresa la quota di tredicesima mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel Fondo, dall'anno successivo alla cessazione dal servizio, in misura intera in ragione d'anno; solo per tale anno successivo, nel Fondo confluiscono altresì i ratei di RIA del personale cessato dal servizio nel corso dell'anno precedente, calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine,	€ 0,00

Determina N. 1224/2025 del 19/09/2025

	oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni	
ARTICOLO 57, COMMA 2, LETTERA D), CCNL 17.12.2020	d) le somme connesse all'applicazione del principio di onnicomprensività della retribuzione ai sensi dell'art. 60 c. 3 del CCNL 17.12.2020 disapplicato e sostituito dall'art. 43 c. 3 del CCNL 16.07.2024 (4)	€ 0,00
ARTICOLO 57, COMMA 2, LETTERA E), CCNL 17.12.2020	e) risorse autonomamente stanziare dagli enti per adeguare il Fondo alle proprie scelte organizzative e gestionali, in base alla propria capacità di bilancio, ed entro i limiti di cui al comma 1 oltreché nel rispetto delle disposizioni derivanti dai rispettivi ordinamenti finanziari e contabili Nella componente di finanziamento rientra la quota ex art. 26, comma 3, del CCNL 23.12.1999 per attivazione di nuovi servizi o processi di riorganizzazione finalizzati all'incremento qualitativo dei servizi esistenti € 604.061,00 e la quota di cui all'art. 26, comma 2, del CCNL 23.12.1999 (1,2% del MS 1997), già subordinata alla sussistenza, nel bilancio dell'ente, della relativa capacità di spesa € 4.083,00	€ 608.144,00
ARTICOLO 39, COMMA 3, CCNL 16.07.2024	In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 604 della L. n. 234/2021 (Legge di bilancio 2022), con la decorrenza ivi indicata, gli enti possono incrementare, in base alla propria capacità di bilancio, le risorse di cui all'art. 57, comma 2, lett. e) del CCNL 17.12.2020, di una misura non superiore allo 0,22% del monte salari 2018, relativo ai dirigenti di cui alla presente sezione. Tali risorse, in quanto finalizzate a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del D.L. n. 80/2021, non sono sottoposte al limite di cui all'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017 (5)	€ 2.947,42
ARTICOLO 57, COMMA 3 ULTIMO PERIODO CCNL 17.12.202	Qualora l'integrale destinazione delle risorse, in un determinato anno non sia stata oggettivamente possibile, gli importi residui incrementano una tantum le risorse a retribuzione di risultato del Fondo dell'anno successivo. (6)	€ 135.640,33
	Totale parte variabile anno 2025	€ 746.731,75
	Totale Fondo anno 2025	€ 1.479.779,66



Determina N. 1224/2025 del 19/09/2025

L. 147/2013 art. 1 c. 456	..."a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo". (€ -155.278,00 riduzione applicata dalla sola ex CCIAA di Milano)	- € 155.278,00
	Totale Fondo 2025 teorico (a)	€ 1.324.501,66
	Limite Fondi 2016 ex art. 23 c. 2 D.lgs. 75/2017	€ 1.051.483,07
	Somme che non concorrono alla costituzione del Limite 2016 (*) (c)	€ 188.345,46
	Totale Fondo 2025 al netto delle somme che non concorrono alla costituzione del Limite 2016	€ 1.136.156,20
D. Lgs. 75/2017 art. 23 comma 2	Riduzione rispetto limite 2016 (b)	- € 84.673,13
	TOTALE FONDO 2025 (a – b+ c)	€ 1.239.828,53

(*) risorse non rilevanti ai fini dei limiti di spesa previsto dal D.L. 135/2018 convertito in L. 12/2019: ex art. 56 c. 1 del CCNL 17.12.2020 per € 22.829,00 ed ex art. 39 c. 1 del CCNL 16.07.2024 per € 26.928,71, ai sensi dell'art. 39 c.3 del CCNL 16.07.2024 per € 2.947,42 e ex art. 57 c. 3 ultimo periodo del CCNL 17.12.2020 per € 135.640,33.

- 2) di destinare l'importo di € 1.239.828,53 al pagamento della retribuzione di posizione - istituto che presenta la caratteristica di certezza, stabilità e continuità - ed alla corresponsione della retribuzione di risultato, riconosciuta al termine del processo di valutazione delle performance dirigenziali;
- 3) di riservarsi di stabilire la quantificazione definitiva del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato per l'anno 2025 con successivo atto, a seguito di disposizioni normative, evolutive del quadro delle norme sul Pubblico Impiego, nonché dei rinnovi contrattuali;
- 4) di riservarsi di integrare l'ammontare del fondo, come sopra costituito, con gli eventuali compensi previsti per incarichi aggiuntivi non connessi direttamente alla posizione dirigenziale attribuita ai sensi dell'art. 43 c. 3 del CCNL 16.07.2024 che ha sostituito l'art. 60 c. 3 del CCNL 17.12.2020.

L'onere di cui al punto 2) trova copertura nella voce complessiva "Oneri per il personale" anno 2025¹.

Il Segretario generale
(Elena Vasco)

Area Personale Innovazione e Sportelli
Responsabile del procedimento: L. Blasio

¹ 5000000020-000003S-001401-I-1C012COS-NA-B11-NA-NA